

Delibera n. 15 del 12/02/2019

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA ACER PER IL PERIODO 2018 – 2022: ATTO DI SIGNIFICAZIONE PROT. ACER N. 1040/2019. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

#### IL CONSIGLIO

- Vista la delibera consiliare n. 4 del 15.01.2019 con la quale è stata esclusa l’offerta della ditta Manelli Impresa Srl dalla procedura di gara di appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione e riqualificazione e servizi volti al mantenimento del patrimonio immobiliare gestito da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna perché incongrua, non giustificata ed in quanto tale non affidabile;
- Visto l’“atto di intervento” trasmesso in data 17.01.2019 da Manelli Costruzioni Generali utilizzando la PEC manelli@legalmail.it nel procedimento suddetto - il cui contenuto si sostanzia nella richiesta di revoca in autotutela della predetta deliberazione di esclusione n. 4/2019 in quanto a dire della stessa impresa *“a causa di una svista del soggetto che nella stazione appaltante ha dattilografato l’atto il nomen del destinatario di tale comunicazione è stato indicato quale Manelli Costruzioni Generali ... omissis ... e non Manelli Impresa Srl cui essa nota doveva invece essere indirizzata”*;
- Vista la delibera consiliare n. 7 del 23.01.2019 con la quale in considerazione, sia della attività istruttoria effettuata dai competenti uffici sui punti sollevati dalla Manelli Impresa con il proprio atto di intervento sia della importanza dei contenuti della decisione della delibera n 4/2019, la stazione appaltante decideva di coinvolgere ANAC al fine di ottenere formale parere di precontenzioso circa la posizione della stazione appaltante di rigetto della richiesta da contenuta nell’atto di intervento succitato;
- Vista la istanza di precontenzioso ex art. 211 D. Lgs 50/2016 (All. 1) inviata ad ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - in data 30.01.2019 prot. n. 861 e precedentemente comunicata alla Manelli Impresa in data 30.01.2019 prot. n. 860;
- Visto l’“atto di significazione” a firma dell’avv. F. Gagliardi La Gala in favore della stessa Manelli inviato via pec in data 04.02.2019 con il quale si *“significa”* che qualora *“il provvedimento di esclusione non dovesse essere revocato entro il 14.02.2019 il giorno successivo sarà avanzato ricorso al T.A.R. Bologna per la caducazione dello stesso trasmesso in data 17.01.2019”* e con cui, al medesimo tempo, si depositano – ben oltre quaranta giorni dopo il termine concesso – i documenti giustificativi della propria offerta;
- Vista la ricognizione istruttoria effettuata dall’ufficio legale di Acer circa i contenuti di tale “atto di significazione” (All. 2) che brevemente sono riassumibili nelle seguenti considerazioni:
  1. non viene portata alcuna ragione ulteriore rispetto all’atto di intervento del precedente 17 gennaio circa le motivazioni che dovrebbero sorreggere la revoca in autotutela del proprio atto da parte della stazione appaltante;
  2. la scelta di richiedere il parere di precontenzioso ad Anac non rappresenta un onere per la stazione appaltante e, dunque, si configura come la più corretta ed equidistante tra le parti.

- Considerato che i contenuti tutti dell'atto di intervento del 17 gennaio u.s. e dell'atto di significazione del 4 febbraio u.s. risultano privi di rilevanza in quanto riportanti circostanze non veritiere;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Dopo ampia discussione;
- All'unanimità

#### DELIBERA

- Di respingere in toto i contenuti dell'atto di significazione e conseguentemente di rigettare la istanza di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione nei confronti della ditta Manelli in esso contenuta;
- Di confermare i contenuti e l'istanza di attivazione di ANAC ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Di comunicare la presente deliberazione alla stessa ditta Manelli invitandola contestualmente a voler aderire all'istanza formulata avanti l'Autorità Nazionale Anticorruzione così evitando di cagionare alla stazione appaltante un aggravio di costi di contenzioso che risulterebbe immotivato anche alla luce della evidente terzietà dell'Autorità adita.

# ALLEGATO 1

**MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE DI PRECONTENZIOSO EX ART. 211, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016**

Il modulo per la presentazione di istanza di parere dovrà essere trasmesso, unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla casella [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).

Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale e sottoscritto con firma digitale da parte dell'istante.

Gli allegati, ivi comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato digitale.

Non potranno essere accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati

## **ISTANZA SINGOLA**

### **1. Soggetti del procedimento**

#### **1.1. Soggetto istante**

Denominazione del soggetto istante

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - A.C.E.R. RAVENNA

CF/P.Iva

00080700396

Indirizzo

VIALE FARINI N. 26 RAVENNA

Nominativo del firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

EMANUELA GIANGRANDI

Indirizzo di posta elettronica certificata

ACERRAVENNA@LEGALMAIL.IT

Recapito telefonico

#### **1.2. Stazione appaltante**

Denominazione della stazione appaltante se diversa dal soggetto istante

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - A.C.E.R. RAVENNA

CF/P.Iva

00080700396

Indirizzo

VIALE FARINI N. 26 RAVENNA

Nominativo del legale rappresentante o di chi ne fa le veci

EMANUELA GIANGRANDI

Indirizzo di posta elettronica certificata

ACERRAVENNA@LEGALMAIL.IT

Recapito telefonico

0544/210127 Segreteria Tecnica - 3356666892 Servizio Legale - 3489397027 R.U.P. - 

## 2.Eventuali altri soggetti interessati

Indicare i nominativi dei soggetti interessati alla soluzione della controversia. A tutti i soggetti indicati deve essere stata comunicata la presente istanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento. A tal fine, sono allegati i documenti che provano l'avvenuta comunicazione

1. MANELLI IMPRESA S.R.L. - MANELLI COSTRUZIONI GENERALI  
2. A.T.I. AR.CO LAVORI Soc. Coop. Cons. (Mandataria) - C.E.A.R. Soc. Coop. Cons. - C.E.I.R. Soc. Coop. Cons. - C.S.R. Consorzio Sociale Romagnolo - Coop.va Sociale A.r.l. e Consorzio INNOVA (Mandanti)  
3. R.T.I. C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Mandataria) - CONSORZIO STABILE SANTA RITA - PENTA SYSTEM S.R.L. (Mandanti)  
4. R.T.I. N.B.I. Gruppo Astaldi (Mandataria) - ACMAR S.c.p.a. e C.M.C. S.r.l. (Mandante)

## 3 Oggetto del contratto

3.1 Tipologia di contratto

3.2 Procedura di scelta del contraente

Se "Altro" indicare:

3.3 Criterio di aggiudicazione

3.4 Oggetto dell'appalto (indicare l'esatta denominazione prescelta dal bando)

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE E SERVIZI VOLTI AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE GESTITO DA A.C.E.R. RAVENNA NELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Data di pubblicazione del bando:

Termine ultimo per la presentazione delle offerte:

Importo a base d'asta:

Nome del responsabile del procedimento:

CIG - Codice Identificativo Gara:

3.5 Stato della procedura

3.6 L'appalto è stato aggiudicato in data

Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico aggiudicatario

3.7 Data di stipula del contratto:

gg/mm/aaaa

**4. Pendenza di giudizio** (l'istante è tenuto a comunicare se, sulla procedura di gara in esame, risulta pendente un ricorso o un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o sono già stati pronunciati provvedimenti giurisdizionali)

SI

NO

Se sì, indicare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio (sentenze, ordinanze cautelari, altri provvedimenti)

**5. Chiara e sintetica formulazione della richiesta** (è necessario fornire una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione; identificare i vizi dell'atto contestato; elaborare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere. Con separato atto, le parti possono allegare memorie redatte in maniera chiara e sintetica)

**Rappresentazione del fatto** (descrivere la vicenda procedimentale essenziale per comprendere le illegittimità lamentate)

La Stazione appaltante richiede all'Autorità in indirizzo di volersi esprimere circa l'istanza dell'impresa risultata prima classificata in graduatoria e sottoposta a verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 comma 6 ultimo capoverso di revocare in autotutela la propria decisione di esclusione alla quale si è giunti a causa del mancato invio delle giustificazioni richieste nei termini definiti dalla stessa Stazione Appaltante.

**Quesito di diritto** (indicare il quesito di diritto o i quesiti di diritto da rivolgere all'Autorità)

la Stazione appaltante, anche su indicazione della commissione di gara, ha attivato un procedimento ex art. 97, comma 6, ultimo capoverso, volto a verificare la congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa formulata dalla ditta Manelli impresa Srl - Costruzioni Generali risultata prima classificata nella graduatoria.

A seguito della istruttoria effettuata dalla Stazione Appaltante (RUP) rispetto alla offerta formulata è stato condiviso con la commissione giudicatrice - chiamata a coadiuvare il RUP in tale attività di verifica - di richiedere alla suddetta impresa elementi a giustificazione della propria offerta.

La richiesta è stata regolarmente inviata via pec all'indirizzo indicato dalla ditta stessa e, conseguentemente, è stata accettata e consegnata. La richiesta fissava un termine perentorio per il ricevimento di tali giustificazioni.

L'impresa non dava alcun riscontro né formale né informale a tale richiesta



lasciando scadere il termine.

Dopo oltre un mese rispetto al termine già scaduto il Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, sulla base della relazione del RUP e della commissione di gara ha deliberato di escludere l'impresa Manelli perchè "perché incongrua, non giustificata ed in quanto tale non affidabile". Tale delibera è stata poi resa nota nei termini e con le modalità previste dal D. Lgs 50/2016.

Successivamente a tale pubblicazione è pervenuto alla stazione appaltante il cd. "atto di intervento nel procedimento onde fornire chiarimenti in ordine ad una discrasia verificatasi ed al precipuo fine dell'esercizio del potere di autotutela ai sensi della L 241/1990" con la quale l'impresa chiede che la Stazione Appaltante revochi in autotutela il proprio atto di esclusione in quanto "il nomen del destinatario di tale comunicazione (n. della comunicazione della stazione appaltante con la quale si chiedevano adeguate giustificazioni all'offerta presentata) è stato indicato quale Manelli Costruzioni Generali e non Manelli Impresa Srl cui essa nota doveva invece essere inviata".

A parere della Stazione Appaltante il fatto che il "nome" riportato nella carta intestata nella comunicazione inviata sia Manelli Costruzioni Generali e non Manelli Impresa Srl essendo peraltro il marchio utilizzato dalla stessa Manelli "Manelli impresa Srl - Costruzioni Generali" non muta la correttezza della comunicazione effettuata dalla stazione appaltante che ha correttamente inviato la richiesta all'indirizzo pec (univoco) indicato dalla stessa impresa e sempre utilizzato dalla Stazione Appaltante.

il quesito dunque attiene alla questione se si possa intendere come perfezionato e, dunque, produttivo di tutti gli effetti conseguenti una comunicazione (o un atto) inviato all'indirizzo pec corretto ed allo scopo indicato dalla medesima impresa anche qualora nella intestazione materiale del destinatario della comunicazione sia stato utilizzato il marchio commerciale e non il nome giuridico"

a tal fine si rimanda alla relazione allegata alla presente istanza.

**6. Elenco documenti allegati all'istanza:**

<input checked="" type="checkbox"/> memoria contenente più argomentate deduzioni della questione contesa
<input checked="" type="checkbox"/> bando di gara
<input type="checkbox"/> disciplinare di gara
<input type="checkbox"/> capitolato tecnico
<input checked="" type="checkbox"/> provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara, rilevanti ai fini della soluzione della questione controversa (es. verbali di gara, provvedimento di esclusione, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione, ecc.)
<input checked="" type="checkbox"/> corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico interessato
<input type="checkbox"/> in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico
<input type="checkbox"/> memorie e atti di eventuali controinteressati
<input type="checkbox"/> altro (specificare)

**7. In caso di istanza presentata dalla s.a. - Dichiarazione di impegno**

La s.a. si impegna a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa

**8. Pubblicazione del parere e dei dati sensibili**

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità. A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

--

**9. Preventivo assenso al parere**

<input checked="" type="checkbox"/> Il soggetto istante dichiara di volersi attenere a quanto verrà stabilito nel parere
--

Data : 

30/01/2019
------------

## ALLEGATO 2

Protocollo Numero I-2019-0001162 Del 07/02/2019  
Titolarlo: B.04 - Altra documentazione

A.C.E.R. RAVENNA  
SEGRETARIA

Riscontro “atto di significazione” e richiesta di istruttoria.

L’atto inviato dall’avv. Gagliardi La Gala per conto di Manelli Impresa nulla aggiunge all’istanza che l’impresa aveva già presentato ad Acer in data 17.1.2019: con quella si chiedeva di revocare l’atto di esclusione dell’impresa e di concedere termine per presentare le giustificazioni, con questa si insiste nella richiesta di revoca, si depositano le giustificazioni e si chiede di valutarle.

Per Acer nulla è cambiato rispetto all’istanza del 17 gennaio e si conferma la validità e la legittimità delle ragioni che hanno portato Acer a presentare istanza di parere di precontenzioso ad ANAC:

- l’accoglimento dell’istanza e la revoca del provvedimento di esclusione non eviterebbe alcun ricorso, poiché, con ogni probabilità, sarebbero i controinteressati ad attivare il contenzioso;
- il diniego determina il ricorso già annunciato da Manelli Impresa

Il provvedimento in questione è conclusivo della procedura di analisi e di contraddittorio instaurato con la Manelli, correttamente instaurato e condotto, ma nell’ambito del quale Manelli è rimasta inerte: la consapevolezza degli opposti interessi in gioco tutelati dalle norme, dell’incertezza sull’esito di un contenzioso, e delle spese da affrontare che non sempre seguono la soccombenza, sono, a mio parere, ancora oggi ragioni valide per non accogliere l’istanza di Manelli.

La scelta di richiedere parere di precontenzioso (riaprire o no i termini per la presentazione e la conseguente valutazione delle giustificazioni) si conferma come la più corretta sia rispetto ai limiti c.d. espliciti, che ai limiti c.d. interni:

permette di ottenere, e senza costi - la pronuncia dell’Autorità; evidenzia una posizione di equidistanza da parte di Acer nei confronti delle imprese tutte – esclusa, ammesse – ponendosi così nell’ottica di perseguire al meglio l’interesse pubblico, affidando ad ANAC la delicata valutazione comparativa degli interessi protetti.

Si ritiene, pertanto, corretto rigettare anche l’istanza di cui al protocollo 1040/2019, rimanendo in attesa che ANAC si esprima; l’eventuale presentazione di ricorso da parte di Manelli Impresa, come annunciato dal suo legale, vanificherebbe il tentativo di Acer, ma non attribuirebbe alcuna responsabilità ad Acer (alle persone, amministratori o tecnici che, ciascuno per il proprio ruolo, hanno collaborato nel condurre la vicenda).

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Cordiali saluti.

Carla



---

*avv. Carla Ballardini*

*ACER di Ravenna*

*Responsabile Servizio Legale*

*Viale Farini n. 26 48121 Ravenna*

*Tel. 0544.210130*

*Cell. 334.1156164*

*Responsabile Politiche Abitative Area Faenza*

*via Zanelli n. 4 48018 Faenza*

*Tel. 0546.691531*

**Da:** Emanuela Giangrandi

**Inviato:** mercoledì 6 febbraio 2019 10:15

**A:** Carla Ballardini

**Cc:** [protocollo@acerravenna.it](mailto:protocollo@acerravenna.it)

**Oggetto:** protocollo n. 1040/2019

Gentilissima,

in riferimento all'atto di significazione, protocollo n. 1040/2019, ti chiedo di predisporre una istruttoria da portare all'attenzione di un prossimo cda, circa i profili di responsabilità amministrativa e contabile citati nel documento.

Rimango in attesa di un solerte riscontro.

Saluti.

Emanuela